



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO CENTRO RICERCHE  
IN EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA – EPIMED**

*Emanato con Decreto 22 novembre 2010, n. 16754  
Entrato in vigore il 22 novembre 2010*



**UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN**  
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039  
Email: [affari.generali@uninsubria.it](mailto:affari.generali@uninsubria.it) - PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
*Chiaramente Insubria!*

Piano I  
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO CENTRO RICERCHE  
IN EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA - EPIMED**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Personale aderente al Centro.....	4
Art. 6 - Organi del Centro.....	4
Art. 7 - Assemblea dei Membri.....	4
Art. 8 - Consiglio Scientifico.....	4
Art. 9 - Compiti del Consiglio Scientifico.....	5
Art. 10 - Direttore Scientifico.....	5
Art. 11 - Finanziamenti.....	5
Art. 12 - Utilizzazione di locali e di strumentazioni a scopo di ricerca e di formazione.....	6
Art. 13 - Personale.....	6
Art. 14 - Modifiche al regolamento.....	6



#### **Art. 1 - Denominazione del Centro**

1. È istituito il Centro di Ricerche in Epidemiologia e Medicina Preventiva dell'Università degli studi dell'Insubria (EPIMED).

#### **Art. 2 - Sede del Centro**

1. Il Centro è interdipartimentale. L'afferenza e la sede sono presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.

#### **Art. 3 - Finalità del Centro**

1. Il Centro persegue le seguenti finalità:
  - a. promuovere la ricerca e lo sviluppo della metodologia epidemiologica e statistica applicata ai fenomeni biologici ed alle patologie di rilevante interesse ed agli interventi di prevenzione, diagnosi e terapia;
  - b. promuovere e realizzare ricerche per la identificazione dei principali fattori di rischio di malattia, con particolare riferimento ai fattori comportamentali, biologici, genetici, ambientali e le interazioni tra essi, per contribuire ad una sempre maggiore ed efficace prevenzione;
  - c. promuovere e realizzare ricerche per la valutazione dei servizi sanitari nonché della qualità delle prestazioni preventive, diagnostiche e terapeutiche, in termini di efficacia, efficienza ed appropriatezza;
  - d. promuovere e realizzare ricerche in ambito occupazionale ed ambientale, con particolare riferimento agli aspetti tossicologici ed igienistici;
  - e. promuovere ricerche sulle implicazioni sociali delle malattie a rilevante impatto di popolazione, in una prospettiva di genere, di condizione sociale e di etnia;
  - f. favorire la collaborazione con altre Enti di Ricerca nazionali ed esteri (Università, Centri di Riferimento, Fondazioni ecc.), al fine di promuovere la ricerca epidemiologica e la prevenzione delle malattie;
  - g. promuovere e partecipare a studi osservazionali, clinici e sperimentali, includendo la valutazione della qualità della vita dei pazienti e dei caregiver;
  - h. effettuare revisioni della letteratura su temi di interesse della prevenzione in medicina, promuovendo l'utilizzo di tecniche di metanalisi;
  - i. favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze epidemiologiche e di medicina preventiva mediante corsi di formazione, convegni, iniziative editoriali e campagne informative;
  - j. istituire programmi di addestramento su metodologie epidemiologiche e statistiche in ambito medico nonché sugli aspetti metodologici ed applicativi della medicina preventiva e contribuire alla formazione di medici, sanitari, docenti e ricercatori.

#### **Art. 4 - Attività del Centro**

1. Il Centro Ricerche EPIMED è un'unità di spesa. All'atto della sua istituzione, la gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università dell'Insubria.
2. I finanziamenti assegnati al Centro potranno essere destinati a:
  - a. attività di ricerca;
  - b. attività formative;



- c. attività pubblicistiche (corsi, articoli scientifici, manuali, materiale formativo anche in formato multimediale, ecc.);
  - d. premi di ricerca su temi di epidemiologia, biostatistica e prevenzione;
  - e. borse di studio su temi di epidemiologia, biostatistica e prevenzione.
3. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni con interessi convergenti.

#### **Art. 5 - Personale aderente al Centro**

1. Afferiscono di diritto al Centro i Professori e i Ricercatori che propongono l'istituzione del Centro stesso (Membri del Centro). Gli afferenti dovranno essere indicati nel decreto Rettorale istitutivo del Centro. Aderiscono al Centro all'atto della sua Istituzione i seguenti Docenti e Ricercatori dell'Università dell'Insubria elencati in Allegato 1 del presente regolamento.
2. Successivamente alla sua istituzione, potranno chiedere di afferire al Centro altri docenti dell'Università dell'Insubria e di altre università lombarde e della Regio Insubrica, dottorandi, borsisti ed esperti che lavorano presso Enti pubblici e privati, impegnati nei settori dell'epidemiologia, della biostatistica, e della prevenzione medica.
3. Sulla domanda di afferenza (corredata di CV e pubblicazioni) si dovrà esprimere (entro 30 giorni) il Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 6 - Organi del Centro**

1. Sono Organi del Centro:
  - a. Assemblea dei Membri;
  - b. Consiglio Scientifico,
  - c. Direttore Scientifico.

#### **Art. 7 - Assemblea dei Membri**

1. E' convocata dal Direttore Scientifico ed in prima istanza dal Decano del Centro.
2. Elegge il Comitato Scientifico.
3. I membri cooptati dal Consiglio Scientifico ne possono far parte, su proposta del Consiglio Scientifico e per accoglimento a maggioranza da parte dell'Assemblea.
4. L'Assemblea viene convocata di norma una volta all'anno. La convocazione avviene per iscritto con i mezzi adeguati alle circostanze, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, salvo casi di comprovata urgenza.

#### **Art. 8 - Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico è composto da sette membri eletti tra i professori e ricercatori afferenti al Centro, di cui uno con funzione di segretario. Il mandato dei Consiglieri è di tre anni accademici, e possono essere rieletti. Almeno tre mesi prima della scadenza, il Decano del Centro convoca gli afferenti al Centro e indice le elezioni del nuovo Consiglio Scientifico.
2. Il Consiglio Scientifico è costituito con Decreto del Rettore.
3. I membri del Consiglio Scientifico designano a maggioranza un proprio membro come Direttore Scientifico. Nella prima seduta successiva alla propria nomina, il Consiglio designa a maggioranza il Direttore Scientifico. Il mandato del Direttore Scientifico è di tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile una sola volta.



4. Al fine di raggiungere le finalità del Centro, il Consiglio Scientifico ha la facoltà di cooptare personalità scientifiche ed esperti scelti in funzione delle specifiche competenze. La durata del mandato delle personalità cooptate è di un anno accademico. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio con funzione solo consultiva.
5. Il Direttore convoca il Consiglio scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata. La convocazione avviene per iscritto con i mezzi adeguati alle circostanze, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, salvo casi di comprovata urgenza.
6. Alle riunioni può partecipare il Segretario Amministrativo del Dipartimento con funzioni di supporto alla verbalizzazione.

#### **Art. 9 - Compiti del Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico:
  - a. individua le linee di attività scientifica del Centro, approva il piano finanziario annuale delle attività del Centro ed il rendiconto annuale predisposto dal Direttore, coadiuvato dal Segretario;
  - b. raccolta di fondi per il funzionamento del Centro;
  - c. delibera sull'utilizzazione dei fondi che potranno essere gestiti attraverso organi dell'Università dell'Insubria o attraverso Associazioni/Fondazioni a questo scopo istituite;
  - d. verifica la buona prassi e l'avanzamento delle attività di ricerca, la cui responsabilità rimane al ricercatore/docente titolare della ricerca;
  - e. propone e coordina collaborazioni nazionali e internazionali;
  - f. propone e coordina attività formative e pubblicistiche;
  - g. collabora con il Direttore Scientifico a rappresentare il Centro;
  - h. delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro.

#### **Art. 10 - Direttore Scientifico**

1. Il Direttore Scientifico è designato dal Consiglio Scientifico, scelto tra i suoi membri.
2. Il direttore scientifico è nominato con decreto rettorale, dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio, il Consiglio scientifico procede alla designazione del Direttore.
3. Il Direttore scientifico svolge le seguenti funzioni:
  - a. rappresenta il Centro, anche presso i media e Enti pubblici/privati nazionali o esteri;
  - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
  - c. designa il Vice-Direttore Scientifico tra i componenti del Consiglio Scientifico;
  - d. presenta al Consiglio scientifico il programma dettagliato delle attività unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi;
  - e. predispose la relazione sull'attività svolta nell'anno. Tale relazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Scientifico e trasmessa al Rettore entro 30 giorni.

#### **Art. 11 - Finanziamenti**

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
  - a. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri Ministeri interessati nell'area di
  - b. ricerca, tra cui I Ministeri della Salute umana, dell'Alta Formazione, dell'Alimentazione, del Lavoro, della Sicurezza Sociale e dell'Ambiente;



- c. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
  - d. Comunità Europea o altri Organismi Internazionali;
  - e. Enti di diritto pubblico e privato, nonché altri soggetti dotati di personalità giuridica o fisica;
  - f. Dipartimenti e Facoltà a cui fanno parte i membri aderenti al Centro;
2. Il Centro è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.

**Art. 12 - Utilizzazione di locali e di strumentazioni a scopo di ricerca e di formazione**

1. Per le attività di ricerca e di formazione, i membri del Centro possono utilizzare i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture alle quali essi stessi afferiscono. Nel caso di necessità di utilizzare locali e/o strumentazioni appartenenti a Dipartimenti diversi da quelli cui fanno riferimento gli afferenti al Centro, il Consiglio Scientifico dovrà richiedere e stabilire apposite convenzioni temporanee con altri Dipartimenti o Enti regolando il rimborso dei costi concordati.

**Art. 13 - Personale**

1. In aggiunta ai Membri del Centro, possono collaborare alle attività del Centro, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, tecnici, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e di strutture pubbliche e private.
2. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore del Centro dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).

**Art. 14 - Modifiche al regolamento**

1. Modifiche al presente regolamento possono essere proposte dalla maggioranza dei membri del Consiglio Scientifico. Le modifiche apportate dovranno essere sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università dell'Insubria, ognuno per la parte di competenza.